Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 104° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Venerdì, 8 febbraio 1963** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** •
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1895.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Somalia concluso a Roma il 26 aprile 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Somalia concluso a Roma il 26 aprile 1961

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 8 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — LA MALFA — TRABUCCHI — TREMELLONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Accordo culturale tra l'Italia e la Somalia
(Roma, 26 aprile 1961)

Il Governo Italiano ed il Governo Somalo,

convinti che una sempre maggiore collaborazione fra i due popoli nel campo culturale gioverà in modo particolare a rinsaldare i loro legami di amicizia e ad approfondire ed estendere la loro reciproca conoscenza, hanno deciso di concludere un Accordo Culturale, ispirato ai principi di una stretta cooperazione,

ed a tale scopo hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ciascuna delle Parti contraenti potrà mantenere e stabilire nel territorio dell'altra scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonchè altri organismi culturali, in conformità con le norme vigenti nei due Paesi.

Dette istituzioni saranno esenti dalle imposte dirette sugli immobili di loro proprietà e sui redditi ad essi relativi, per la parte in cui questi siano adibiti a scopi culturali; saranno esenti altresì dalle imposte per il trasferimento dei diritti di proprietà sul suolo e sugli edifici destinati a loro sede.

Il materiale educativo e didattico ad esse destinato ed il loro arredamento non saranno assoggettati a diritti nè a restrizioni doganali.

Articolo 2

A richiesta di ciascuna delle Parti contraenti, le disposizioni di cui all'art. 1 si applicheranno nel territorio dell'altra alle scuole ed agli istituti il cui carattere ed indirizzo didattico si uniformino a quelle delle organizzazioni educative e scolastiche statali della Parte richiedente.

Articolo 3

Le Parti contraenti si impegnano ad esaminare, entro i limiti consentiti dalle rispettive legislazioni, la possibilità di riconoscere, sia a fini scolastici e sia ai fini dell'esercizio professionale, i titoli intermedi e finali rilasciati dagli istituti di cui agli articoli 1 e 2.

Sarà del pari studiata da ciascuna delle Parti contraenti la possibilità di concedere un eguale riconoscimento ai titoli di studio intermedi e finali rilasciati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell'altra.

Articolo 4

Le Parti contraenti si impegnano a favorire e facilitare nella più ampia misura possibile la cooperazione culturale, scientifica, tecnica e sportiva fra i due Paesi, mediante:

a) l'invio di docenti, di conferenzieri, di studiosi e di tecnici;

b) la concessione di sovvenzioni di studio;

c) lo scambio di pubblicazioni culturali, scientifiche ed artistiche sia di organi ed enti governativi che di istituti autonomi;

d) manifestazioni d'arte, teatrali, musicali, settimane del libro e cinematografiche, nonchè altre iniziative che a giudizio della Commissione Mista di cui all'art. 7 potranno essere utili ai fini della collaborazione culturale fra i due Paesi;

e) speciali accordi per quanto concerne la loro collaborazione nei settori della radio, della televisione, della cinematografia e del turismo;

f) lo svolgimento di incontri e di gare fra sportivi ed ogni altra iniziativa atta ad intensificare le relazioni fra i due Paesi nel campo dell'educazione fisica e dello sport.

Articolo 5

Ciascuna delle Parti contraenti faciliterà la diffusione dei libri, periodici, dischi e nastri magnetici prodotti nell'altra.

Articolo 6

Il Governo italiano si propone di concedere premi, sovvenzioni e borse di studio da assegnare a cittadini somali che intendono recarsi in Italia per frequentare corsi presso istituti di insegnamento, effettuare ricerche o comunque perfezionare la loro preparazione letteraria, artistica, scientifica e tecnica.

L'assegnazione e l'amministrazione delle borse di studio sono oggetto del regolamento allegato al presente Accordo.

Articolo 7

Per l'esecuzione del presente Accordo sarà costituita una Commissione Mista composta da rappresentanti dei due Governi, che potranno avvalersi dell'assistenza di esperti.

Essa avrà fra l'altro l'incarico di controllare il regolare funzionamento del presente Accordo, di facili-

tarne l'esecuzione e di studiare e promuovere tutte quelle iniziative che potranno dimostrarsi utili per una sempre più efficace collaborazione culturale fra i due Paesi.

La Commissione Mista si riunirà quando ritenuto necessario alternativamente a Roma ed a Mogadiscio.

La Commissione Mista istituirà a sua volta una Segreteria permanente con sede a Mogadiscio che assicurerà la continuità dei lavori della Commissione.

Articolo 8

Il presente Accordo è concluso senza limiti di tempo; tuttavia potrà essere denunciato da una delle Parti contraenti con preavviso di sei mesi.

L'Accordo sarà ratificato nel più breve tempo possibile ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo a Mogadiscio.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, addì 26 aprile 1961

Per il Governo italiano
CARLO RUSSO

Per il Governo somalo
ABDULLE MOHAMUD MOHAMED

REGOLAMENTO

PER L'ASSEGNAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO ITALIANE A FAVORE DI STUDIOSI SOMALI

1 Per dare esecuzione a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo Culturale tra l'Italia e la Somalia firmato a Roma il 26 aprile 1961 verrà istituita una Commissione Mista con sede a Mogadiscio.

2. La Commissione sarà composta da un funzionario nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione somalo e da uno nominato dall'Ambasciatore d'Italia in Mogadiscio, i quali potranno farsi assistere da esperti.

3. La Commissione provvederà annualmente a fissare il programma, il numero e l'entità delle borse di studio che il Governo Italiano si impegna a concedere a cittadini somali che intendano recarsi in Italia per frequentare regolari corsi presso istituti di insegnamento italiani. Le borse di studio hanno la durata massima di un anno accademico (1° novembre 31 ottobre), ma potranno essere rinnovate.

4. La Commissione assegnerà le borse di cui trattasi tenendo in particolar modo presente la necessità di intensificare la preparazione di laureati e di specialisti in quei rami in cui attualmente la Somalia ha maggiore e più urgente bisogno di personale specializzato.

5. Le borse di cui trattasi saranno in prevalenza riservate a studenti (dell'età dai 18 ai 30 anni) che aspireranno a compiere un intero ciclo di studi sino al conseguimento della laurea o del diploma rilasciati da Università, Accademie Militari ed Istituti equiparati.

Potranno tuttavia accordarsi sovvenzioni di diversa durata a laureati (dell'età dai 22 ai 35 anni) che intendano compiere studi di perfezionamento presso istituti di insegnamento superiori ed a tecnici e operai (dell'età dai 18 ai 35 anni) che intendano compiere periodi di addestramento e di osservazione presso istituti di specializzazione industriale, agricola e tecnica, come presso aziende pubbliche o private.

6. Tuttavia, durante i primi anni di applicazione del presente Regolamento avranno precedenza gli studenti che già hanno iniziato dei regolari corsi di studio in Italia in modo che essi possano essere messi in grado di completare gli studi fino al conseguimento della laurea.

Non potranno però di regola essere rinnovate borse di studio agli studenti fuori corso o a coloro che nel precedente anno scolastico non abbiano conseguito un buon profitto negli studi.

7 L'ammontare annuo di ciascuna borsa di studio verrà fissato dalla Commissione tenendo conto delle esigenze scolastiche e della natura e della durata dei corsi prescelti. In ogni caso però esso non potrà mai superare la somma di lire un milione, comprensiva di ogni spesa ordinaria e straordinaria, incluse quelle di viaggi di andata e di ritorno.

8. Al termine di ogni anno la Commissione esaminerà il rendiconto della gestione del fondo destinato a borse di studio, trasferendo all'esercizio finanziario successivo le eventuali rimanenze (attive e passive).

Roma, addì 26 aprile 1961

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. **1896**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale degli Angeli e del Nome di Maria, sita nel comune di Genova.

N. 1896. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale degli Angeli e del Nome di Maria, sita nel comune di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1963
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. **1897**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in località Resera del comune di Tarzo (Treviso).

N. 1897 Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vittorio Veneto in data 22 maggio 1961, integrato con dichiarazione del 5 marzo 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in località Resera del comune di Tarzo (Treviso), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1963
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio* n. 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 1898.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pio X Papa e Confessore, in Città di Castello (Perugia).

N. 1898. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Città di Castello in data 28 aprile 1962, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 28 aprile e 19 giugno 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pio X Papa e Confessore, in città di Castello (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 1899.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Oratorio Salesiano Michele Rua », con sede in Torino.

N. 1899. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Oratorio Salesiano Michele Rua », con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 1900.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Oratorio Salesiano San Paolo », con sede in Torino.

N. 1900. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Oratorio Salesiano San Paolo », con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 1901.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore del Buon Pastore, con sede in Crema (Cremona).

N. 1901. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore del Buon Pastore, con sede in Crema (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 84. — VILLA

LEGGE 3 gennaio 1963, n. 35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e il Perù concluso a Lima l'8 aprile 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e il Perù concluso a Lima l'8 aprile 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 14 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TRABUCCHI — GUI — FOLCHI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Accordo culturale tra l'Italia e il Perù
(Lima, 8 aprile 1961)

ACCORDO CULTURALE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL PERÙ

Il Presidente della Repubblica Italiana e il Presidente del Perù,

tenendo conto dei vincoli di amicizia che legano i loro popoli e della comunità di tradizioni latine e cristiane sulle quali si basa la vita culturale di essi,

animati dal desiderio di rendere ancora più intense e feconde le relazioni già esistenti fra i due Paesi nel campo delle lettere, delle arti, della scienza e della tecnica,

hanno deciso di concludere un Accordo Culturale e, a tale scopo, hanno nominato come loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana:

S. E. l'On. Mario MARTINELLI, Ministro del Commercio con l'Estero;

Il Presidente del Perù:

S. E. il dott. Luis ALVARADO G., Ministro degli Affari Esteri;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti s'impegna a favorire la creazione, il funzionamento e lo sviluppo nel proprio territorio di istituzioni culturali dell'altra Par-

te, autorizzate dai rispettivi Governi, e la cui attività sia diretta all'attuazione dei fini generali del presente Accordo.

In particolare, il Governo del Perù darà ogni possibile agevolazione per lo svolgimento delle attività dell'Istituto di Cultura italiano esistente a Lima, e il Governo Italiano agevolerà la creazione e le attività di una analoga istituzione del Perù a Roma.

Il termine « istituzioni culturali » di cui al presente articolo comprende le scuole, le biblioteche, gli istituti, centri di cultura e, in genere, ogni altro ente che sia riconosciuto idoneo al perseguimento dei fini ai quali s'ispira il presente Accordo.

Articolo 2

I suoli, gli edifici o parti di edifici di proprietà delle istituzioni culturali di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, menzionate all'articolo 1 oppure di proprietà dello Stato cui le istituzioni appartengono, sono esenti nel territorio dell'altra Alta Parte Contraente dalle imposte dirette erariali e locali che colpiscano gli immobili stessi ed i loro redditi, a condizione che essi siano adibiti agli scopi istituzionali di cui all'articolo 1 e, pertanto, senza fini di lucro.

Il trasferimento dei diritti di proprietà sul suolo e sugli edifici destinati a sede delle istituzioni culturali e esente dalle imposte e tasse relative.

Le Alte Parti Contraenti si assicurano reciprocamente le esenzioni dai diritti doganali per l'importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio o scientifico ed ogni altro materiale richiesto per la costituzione ed il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'articolo 1.

Analogo trattamento sarà riservato all'importazione destinata alle istituzioni culturali predette, di libri, riviste, giornali, pubblicazioni periodiche, musica stampata, dischi e nastri magnetici, a condizione che l'importazione stessa non rivesta carattere di operazione commerciale, e che i libri, le riviste, i giornali, le pubblicazioni periodiche e la musica stampata non abbiano caratteristiche di lusso.

I film didattici, di informazione e di documentazione saranno ammessi all'importazione temporanea in esenzione dai diritti doganali con l'obbligo della riesportazione.

Articolo 3

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti favorirà presso le Università, gli Istituti superiori e gli Istituti di istruzione secondaria con sede nel proprio territorio la creazione di cattedre, lettorati e corsi liberi di lingua, letteratura, arte, storia e archeologia dell'altro Paese.

In particolare, il Governo Italiano favorirà lo studio della letteratura e dell'arte peruviana, specialmente della civiltà precolombiana, nell'ambito dell'insegnamento universitario ed il Governo del Perù si impegna a introdurre lo studio della lingua italiana negli Istituti ufficiali di Istruzione secondaria e a riconoscere la sua validità nei programmi di esame in posizione di parità con la lingua straniera più favorita, fra quelle per cui è previsto lo stesso tipo d'insegnamento, come pure a mantenere e sviluppare lo studio della lingua, della letteratura, della storia e dell'arte italiane nelle Università e negli Istituti superiori.

Articolo 4

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad esaminare e regolare di comune accordo il riconoscimento reciproco dei titoli di studio secondari di ogni ordine e grado previsti dai propri ordinamenti scolastici anche ai fini del proseguimento degli studi in ciascuno dei due Paesi e dell'ammissione alle Università ed agli altri Istituti di istruzione superiore.

Le Alte Parti Contraenti esamineranno inoltre la possibilità di regolare, in base a speciali tabelle di equipollenza, il riconoscimento dei titoli universitari conseguiti a seguito di regolari corsi di studio nonchè dei periodi parziali di studio compiuti nell'altro Paese e dei relativi esami per il proseguimento degli studi universitari.

Articolo 5

Le Alte Parti Contraenti determineranno di comune accordo le condizioni in base alle quali potrà essere consentito, nei rispettivi territori, ai cittadini dell'altra Parte in possesso dei necessari titoli di studio e di abilitazione l'esercizio delle professioni.

Articolo 6

Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a riconoscere i titoli conseguiti, con validità legale, presso gli Istituti scolastici legalmente riconosciuti da una delle Parti stesse e funzionanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi e i piani di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese dove si chiede il riconoscimento.

Articolo 7

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna a favorire i contatti diretti fra le Università e gli altri organismi di cultura umanistica, artistica, scientifica e tecnica dei due Paesi mediante:

a) lo scambio di missioni archeologiche, scientifiche e tecniche;

b) lo scambio di professori, bibliotecari, conservatori di musei, conferenzieri, studiosi e studenti;

c) lo scambio di borsisti;

d) lo scambio delle pubblicazioni ufficiali di Università, Accademie, Biblioteche, Società scientifiche ed Istituzioni culturali in genere.

In particolare sarà favorita la costituzione e lo sviluppo di Istituzioni e Fondazioni che abbiano per fine le ricerche archeologiche, scientifiche e tecniche nonchè la creazione e l'amministrazione di borse di studio e di specializzazione destinate a cittadini italiani e peruviani, particolarmente nel settore delle lettere, delle arti, delle scienze e della tecnica.

Articolo 8

Le Alte Parti Contraenti favoriranno la miglior conoscenza delle rispettive culture per mezzo:

a) della diffusione di libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale od in traduzione, nonchè di dischi, nastri sonori e microfilm a carattere culturale, artistico, scientifico e tecnico;

b) di mostre del libro;

c) di mostre d'arte, d'arte applicata e di artigianato;

d) di esposizioni scientifiche e tecniche;

e) di manifestazioni teatrali e musicali;

f) di trasmissioni radiofoniche e televisive;

g) di scambi di film didattici, d'informazione e di documentazione, nonchè di organizzazione periodica di « settimane del film » e di prime visioni di singoli film, intese allo scopo di divulgare i risultati conseguiti dall'arte cinematografica dei due Paesi. Sarà particolarmente incoraggiata la collaborazione cinematografica italo-peruviana.

A questi fini le Alte Parti Contraenti si concederanno reciprocamente ogni possibile facilitazione e, in particolare, l'organizzazione delle attività sopra elencate sarà agevolata sostituendo un'apposita dichiarazione fideiussoria, da parte delle rispettive Rappresentanze diplomatiche e consolari, al versamento del deposito doganale relativo all'importazione ed alla esportazione temporanea.

Articolo 9

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna ad agevolare, nell'ambito della propria legislazione, l'istituzione e il funzionamento di corsi speciali resi necessari da esigenze migratorie o di altro genere.

Articolo 10

Le Alte Parti Contraenti, convinte che il turismo costituisca uno dei mezzi più efficaci per una sempre maggiore comprensione fra i loro due Paesi, prenderanno tutte le misure idonee a facilitarlo nei reciproci rapporti.

Articolo 11

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti incoraggerà la organizzazione di manifestazioni ed incontri fra sportivi italiani e peruviani e la partecipazione degli stessi a corsi, manifestazioni e gare a carattere internazionale che si svolgano nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 12

1) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo nonchè della formulazione di ogni proposta destinata ad adeguarlo agli ulteriori sviluppi delle relazioni culturali dei due Paesi, le Alte Parti Contraenti si accorderanno per creare due Commissioni Miste italo-peruviane, l'una a Roma, l'altra a Lima.

2) Ogni Commissione sarà composta da un Presidente e da quattro membri di cui due saranno nominati dal Governo Italiano e due dal Governo Peruviano.

3) A Lima, il Governo del Perù nominerà un peruviano alla Presidenza. A Roma il Governo Italiano nominerà un italiano alla Presidenza.

4) Ogni Commissione si riunirà su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno.

5) Ogni Commissione adotterà il suo regolamento interno.

6) Il programma dei lavori delle due Commissioni sarà stabilito, nei limiti del possibile, ogni anno tramite reciproche consultazioni.

Articolo 13

Il presente Accordo è concluso senza limiti di tempo e resterà in vigore fino a che sia denunziato da una delle Alte Parti Contraenti.

In tal caso, l'Accordo cesserà di avere vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia.

Articolo 14

Il presente Accordo sarà ratificato nel più breve tempo possibile ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo a Roma.

In fede di che i Plenipotenziari sopra nominati hanno firmato il presente Accordo redatto in due esemplari, ciascuno in lingua spagnola e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Lima, addì otto del mese d'aprile dell'anno millenovecentosessantuno.

MARIO MARTINELLI — LUIS ALVARADO
CARLO RUSSO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor George L. Kinter, Vice console degli U.S.A. a Milano.

(604)

In data 22 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Carolyn E. Kingsley, vice console degli U.S..A a Genova.

(537)

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Torsten Christian Björck, Console generale di Svezia a Genova, con giurisdizione sulle provincie della Liguria al litorale delle provincie del Lazio e della Toscana e alle isole in prossimità di detti litorali.

(674)

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Richard R. Martin, Vice console degli S.U.A. a Firenze.

(675)

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Stephn P Dorsey, Console generale degli U.S.A. a Genova.

(676)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Lorenzi S.A.E., con sede in Portoferraio (Livorno).

Con decreto 14 gennaio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla ditta Lorenzo S.A.E., con sede in Portoferraio (Livorno).

(658)

Scioglimento di sette società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 gennaio 1963 le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa « Latteria Sociale », con sede in Brescia, costituita in data 14 aprile 1954, per rogito Bossoni, repertorio 13766;

2) Società cooperativa edilizia « Enrico Toti-Porta Trento », con sede in Brescia, costituita in data 11 luglio 1958, per rogito Barca, repertorio 1033;

3) Società cooperativa « Edilizia Serenella », con sede in Como, costituita in data 3 dicembre 1954, repertorio 7071;

4) Società cooperativa edilizia « EOS », con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita in data 27 dicembre 1956, repertorio 7158;

5) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.L.E. T.I. (costruzioni linee elettriche, telefoniche, impianti), con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita in data 10 aprile 1952 per rogito Stornelli;

6) Società cooperativa « Latteria sociale coperativa di Putifigari », con sede in Putifigari (Sassari), costituita in data 2 luglio 1951, per rogito Bagella, repertorio 550;

7) Società cooperativa « S. Stefano fra operai e boscaioli, aspiranti alla proprietà terriera », con sede in Castiglione d'Orcia (Siena), costituita in data 7 luglio 1957, per rogito Vincenti, repertorio 20173.

(600)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1962, registro n. 65, foglio n. 251, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Pasqueddu Palmerio avverso i provvedimenti n. 12/R del 31 marzo 1958 e n. 10726 del 27 maggio 1958, con i quali il provveditore agli studi di Sassari ha respinto i ricorsi gerarchici avanzati dall'interessato rispettivamente contro la qualifica di « cattivo » attribuitagli, per l'anno 1957 dal preside della Scuola media di Sorso, ove il predetto prestava servizio in qualità di applicato di segreteria supplente ed, il provvedimento di licenziamento per scarso rendimento adottato nei suoi confronti dal medesimo capo d'istituto.

(640)

Autorizzazione all'Università di Sassari ad acquistare beni immobili

Con decreto del Prefetto di Sassari n. 2/85 in data 14 gennaio 1963, l'Università di Sassari è stata autorizzata ad acquistare dai signori Carta Rapetti Eleonora, Carta Giovanni Vittorio ed Eleonora, un fabbricato sito in Sassari, corso G .M Angioj n. 4, al prezzo di L. 18.000.000.

(577)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Corso dei cambi del 7 febbraio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	620,92	620,92	620,86	620,94	620,85	—	620,93	620,90	620,94	620,95
$ Can.	575,24	575,60	575,25	575,55	574,72	—	575,60	575 —	575,10	575 —
Fr Sv.	143,54	143,59	143,58	143,585	143,59	—	143,59	143,55	143,58	143,58
Kr. D.	89,93	89,92	89,94	89,93	89,90	—	89,92	89,95	89,93	89,93
Kr. N.	86,92	86,93	86,90	86,94	86,95	—	86,925	86,90	86,94	86,93
Kr Sv.	119,90	119,75	119,75	119,77	119,80	—	119,75	119,90	119,88	119,90
Fol.	172,56	172,56	172,59	172,54	172,60	—	172,54	172,50	172,56	172,56
Fr B.	12,47	12,473	12,4775	12,475	12,47	—	12,4745	12,45	12,47	12,47
Franco francese	126,71	126,72	126,73	126,725	126,75		126,72	126,70	126,73	126,73
Lst.	1741,30	1741,25	1741,25	1741,30	1741,20		1741,40	1741,20	1741,40	1741,30
Dm. occ.	155,14	155,08	155,10	155,09	155,05		155,08	155,05	155,10	155,08
Scell. Austr.	24,01	24,04	24,03	24,03625	24 —		24,0365	24,05	24,03	24,04
Escudo Port.	21,71	21,71	21,73	21,7150	21,70		21,71	21,70	21,71	21,71

Media dei titoli del 7 febbraio 1963

Rendita 5 % 1935	117,475
Redimibile 3,50 % 1934	93,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,075
Id 5 % (Riforma fondiaria)	100 —
Id 5 % (Città di Trieste)	100,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,55
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,45
Id 5 % (» 1° aprile 1969)	103,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,85
B. P. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 febbraio 1963

1 Dollaro USA	620,935
1 Dollaro canadese	575,575
1 Franco svizzero	143,587
1 Corona danese	89,925
1 Corona norvegese	86,932
1 Corona svedese	119,76
1 Fiorino olandese	172,54
1 Franco belga	12,475
1 Franco francese	126,722
1 Lira sterlina	1741,35
1 Marco germanico	155,085
1 Scellino austriaco	24,036
1 Escudo Port.	21,712

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 28 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1962, registro n. 16, foglio n. 211, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Oggero Bartolomeo avverso la decisione in data 16 luglio 1960, con la quale la G.P.A. di Torino dichiarò la propria incompetenza a decidere il ricorso proposto dallo stesso sig. Oggero contro il provvedimento del sindaco di Moncalieri che, in data 18 maggio 1960, gli aveva negato l'aggiunta della voce «giornali quotidiani e periodici» alla licenza in suo possesso per la vendita di generi di drogheria, di articoli per la pesca e per la caccia in detto Comune.

(489)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto dal verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Conte Nardini», di Ucria (Messina), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 18 gennaio 1963, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Conte Nardini», di Ucria (Messina), in liquidazione coatta, il dottor Giuseppe Saccone è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(653)

Estratto dal verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Sant'Anna», di Floresta (Messina), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 18 gennaio 1963, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Sant'Anna», di Floresta (Messina), in liquidazione coatta, il dott. Domenico Schillaci è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(654)

Estratto dal verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Torregrotta (Messina), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 18 gennaio 1963, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Torregrotta (Messina), in liquidazione coatta, il dott. Carmelo Ventimiglia è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, e successive modificazioni.

(655)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Nomina di membri aggregati alla Commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1962, registro n. 2 Sanità, foglio n. 28, con il quale è stato bandito un concorso per esami a venti posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità;

Visto il successivo decreto in data 1° luglio 1962, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1962, registro n. 4 Sanità, foglio n. 298, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra e all'indicazione della spesa presuntiva per i lavori della Commissione stessa in L. 1.396.150;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina dei membri aggiunti per le prove di lingue estere, per le prove pratiche e per le prove facoltative;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686 e 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Sono aggregati alla Commissione esaminatrice del concorso nelle premesse indicato, per le prove di lingue estere, per le prove pratiche e per le prove facoltative, i seguenti membri aggiunti:

Ferri prof. Alfonso, per la lingua inglese;
Mormile prof. Mario, per la lingua francese;
Josia prof. Vincenzo, per la lingua spagnola;
Barazzoni Arredi prof. Margherita, per la lingua tedesca;
Corsi prof. Iolanda, per la dattilografia;
Giannico dott. Luigi, medico provinciale superiore, per la disinfezione e disinfestazione;
Battioni prof. Renato, per la stenografia.

Ai predetti membri aggiunti sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, con spesa presunta di L. 250.000.

La spesa graverà sul capitolo n. 23 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1962-63 e, qualora le operazioni della Commissione non potessero essere espletate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio 1963-64.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1962

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1963
Registro n. 2, *foglio n.* 15

(619)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.